



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 30 APRILE 2020/1719 d.F.R.

Delibera n.23

Pratica n.1.3.3 - 117/2020/XXX

Oggetto: Misure straordinarie di proroga dei termini di presentazione e vidimazione delle fatture in importazione ed esportazione, dei termini di presentazione delle fatture di servizi di cui alla Legge 23 ottobre 1991 n. 131

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;

visti l'articolo 9 commi 1 e 2 e l'articolo 14 del Decreto – Legge 30 aprile 2020 n.66, ai sensi del quale *“Il Congresso di Stato, in via eccezionale, vista la situazione di emergenza da COVID-19, è autorizzato ad adottare deliberazioni di moratoria e proroga per tutte le scadenze relative al pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri, tributi in genere nonché relative agli adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente per l'anno corrente”*;

viste le proprie precedenti delibera n.10 del 17 marzo 2020 e n. 7 del 7 aprile 2020;

a integrazione e parziale modifica della delibera n. 10 del 17 marzo 2020, 14esima lineetta, riguardante la proroga dei termini di presentazione delle fatture in importazione e in esportazione, e della delibera n. 7 del 7 aprile 2020 che stabilisce al proprio punto b) la decorrenza della proroga in trattazione dal 21 aprile 2020;

delibera

- a) in considerazione che, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto 29 novembre 2004 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento sia alle sanzioni applicabili per ritardo che alla relativa vidimazione, i termini di presentazione all'Ufficio Tributario delle fatture di cessioni di beni all'esportazione verso l'Italia sia con IVA che senz'IVA pre-pagata, sono stabiliti e correlati alla data di effettuazione dell'operazione (data del documento di trasporto, di consegna o spedizione della merce) e ai fine-mese successivi,
- 1) fermo restando le disposizioni di cui all'art.1 comma 10 del Decreto n. 163/2004 in riferimento ai termini di emissione delle fatture, le fatture verso l'Italia con IVA pre-pagata e senz'IVA pre-pagata relative a cessioni effettuate nei mesi di gennaio 2020 e di febbraio 2020 (per l'effettuazione della cessione si fa riferimento alla data del documento di trasporto, di consegna, di spedizione della merce), devono essere presentate, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 18 del Decreto n.163/2004, entro la fine



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 30 aprile 2020/1719 d.F.R.

Delibera n.23

Pratica n.1.3.3 - 117/2020/XXX

- del mese di maggio 2020 e tale termine è perentorio, e pertanto, una volta che sia trascorso, le fatture in trattazione non sono più vidimabili né costituiscono più strumento di rimborso;
- 2) le fatture di prestazioni di servizi di cui alla Legge 23 ottobre 1991 n. 131 emesse nei mesi di gennaio e febbraio 2020, al fine di non incorrere nelle sanzioni per ritardata presentazione previste dalla precitata legge, devono essere presentate all'Ufficio Tributario entro il 31 maggio 2020;
 - 3) con riferimento alle fatture all'esportazione verso l'Italia, emesse sia con IVA pre-pagata che senz'IVA pre-pagata, relative a cessioni effettuate nel mese di marzo 2020 e successivi (per l'effettuazione della cessione si fa riferimento alla data del documento di trasporto, di consegna, di spedizione della merce) e di prestazioni di servizi di cui alla Legge n. 131/1991 emesse nel mese di marzo 2020 e successivi, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal Decreto n.163/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge n. 131/1991;
- b) al fine di concedere agli operatori economici adeguati e congrui tempi tecnici di predisposizione anche per la consegna delle fatture in importazione in scadenza pari o successiva alla data 21 aprile 2020 di cui al punto b) della delibera n. 7 del 7 aprile 2020,
- 1) le fatture d'acquisto in importazione dall'Italia e dall'estero Extra UE , la cui scadenza di presentazione ordinaria ricade nel periodo dal 14 marzo 2020 al 20 maggio 2020, possono essere presentate entro il 20 maggio 2020 senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni previste per ritardata presentazione;
 - 2) che per tutte le fatture in importazione con scadenza di presentazione successiva al 20 maggio 2020 sono in vigore le norme ordinarie in termini di presentazione e relative sanzioni.

Conferma

infine che le presentazioni di documenti doganali in importazione ed esportazione demandate agli Spedizionieri Doganali Autorizzati avvengono, dalla riapertura dell'Ufficio Tributario, con le ordinarie procedure e tempistiche di consegne settimanali.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, dei Direttori di Dipartimento, dell'Ufficio Tributario